



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda Bis

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in ottemperanza n. 10256/2008 proposto da A.P. Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Satta e Francesco Saverio Cantella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio "Satta & Associati" in Roma, Foro Traiano n. 1°;

contro

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

il Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Catia Livio dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Fiumicino, Via Portuense n. 2496;

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p. t., non costituito;

per l'esecuzione

della sentenza del Tar Lazio, Sezione Il bis, 20 settembre 2007, n. 9170.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 gli Avvocati di parte come

da verbale d'udienza, relatore il cons. Raffaello Sestini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l'impresa interessata, operante nel settore della cartellonistica stradale, chiede l'esecuzione, anche mediante la nomina di uno o più commissari ad acta, della sentenza del Tar Lazio, Sezione II bis, 20 settembre 2007, n. 9170, che accolto il ricorso dalla stessa proposto contro il silenzio inadempimento serbato da Ministero e dai Comuni in epigrafe, dichiarando l'obbligo del Comune di Fiumicino e del Comune di Roma di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per rendere certi e definitivi i rispettivi piani di gestione ed i connessi regolamenti attuativi previsti dall'art. 6 del D.M. del 1996, istitutivo della Riserva naturale del Litorale Romano ai sensi dell'art. 17 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394, assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della decisione, nonché l'obbligo del Ministero dell'Ambiente ad assumere gli atti di adozione conseguenti nel successivo termine di sessanta giorni, nonché gli eventuali interventi sostitutivi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell'ulteriore termine di trenta giorni.

Il ricorso risulta ammissibile e fondato, stante l'interesse della ricorrente a superare il provvisorio divieto assoluto di apporre impianti pubblicitari lungo il tratto della Via Aurelia interessato dall'area protetta, e considerato che l'iter di approvazione dei predetti piani non si è ancora concluso così come la sentenza citata aveva invece statuito.

Peraltro, con nota depositata in prossimità dell'udienza di merito, l'intimato Comune di Fiumicino ha riferito di aver adempiuto approvando, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7.2.2008, il Piano di

gestione della Riserva naturale del Litorale Romano ed il relativo regolamento attuativo, e trasmettendo tali atti alla Regione Lazio, che ha nominato un commissario ad acta per armonizzare le relative previsioni con quelle del contiguo Comune di Roma.

Pertanto, avendo la Regione Lazio già nominato un proprio commissario così come richiesto dalla citata sentenza, ed in considerazione della complessità della procedura, che coinvolge più Enti locali, nonché della necessità di giungere ad una disciplina dell'Area naturale rispettosa degli interessi pubblici ambientali, oltreché di quelli privati imprenditoriali coinvolti in conformità alle previsioni del vigente Ordinamento, il Tribunale ordina alla Regione Lazio di attivare, mediante il commissario già nominato ovvero mediante la nomina di un nuovo commissario, tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa in esame entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

In base alle medesime considerazioni sussistono, infine, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 con

l'intervento dei Magistrati:

Raffaello SESTINI

Presidente - Relatore

Solveig COGLIANI

Consigliere

Mariangela CAMINITI

Primo referendario

Il Presidente est.